



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 6 di Reg. del 02/03/2016

Prot. n. 271 del 02/03/2016

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 ART. 153 COMMA 2. ONERI CONNESSI ALL'AMMORTAMENTO DI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO ANTICIPATO DEI MUTUI AL COMUNE DI TORREGLIA.

Facciate n. 4

Allegati n. /

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di

attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari”;

- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 100 del 29/06/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 183 del 23/12/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2016 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

RICHIAMATO l'art. 153 comma 2 del D.lgs 152/2006: *“Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico”;*

DATO ATTO che con Deliberazione n. 13 del 28 settembre 2007, successivamente integrata con Deliberazione n. 16 del 11/07/2008, l'Assemblea della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “A.T.O. Brenta” autorizzava ai sensi del citato art. 153 comma 2 del D.lgs 152/2006, il trasferimento delle passività dei Comuni a far data dal 1 gennaio 2006 al soggetto Gestore, come dettagliatamente rappresentato nell'allegato alla Deliberazione succitata, che riporta le posizioni debitorie ammesse a trasferimento;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 13/06/2013 che, tra l'altro:

- prende atto dell'estinzione anticipata di alcuni mutui relativi ad opere del Servizio Idrico Integrato il Comune di Foza, comunicata con nota prot. n. 333 del 04/03/2013;
- autorizza l'estinzione anticipata dei mutui relativi ad opere del Servizio Idrico Integrato del Comune di Campodarsego, richiesta con formale istanza prot. n. 677 del 20/05/2013;

DATO ATTO che il Comune di Torreglia, con nota prot. n. 65 del 19/01/2016, ha formulato richiesta di erogazione anticipata motivata da esigenze finanziarie di natura straordinaria e che su tale istanza ha ricevuto il nulla osta di ETRA SpA previo riconoscimento degli ulteriori oneri finanziari conseguenti;

RILEVATO che l'operazione di erogazione anticipata succitata non comporta la chiusura delle posizioni mutui, che ad oggi ammonta a 141.505,14 € per la quota 2016/2021 come stabilito dalla Deliberazione di Assemblea n. 16 del 11/07/2008, ma solo il pagamento anticipato dell'importo residuo per il periodo a far data dalla richiesta di erogazione e fino a fine periodo ovvero 2021;

DATO ATTO che in seguito ad ulteriori richieste di approfondimento il Comune di Torreglia ha specificato con nota prot. n. 227 del 23/02/2016, che le esigenze di natura straordinaria determinano la necessità di acquisire l'autorizzazione al rimborso anticipato non avendo esigenza di disporre nell'immediato di tali somme in termini di cassa ma solo a seguito dell'esecuzione della sentenza di condanna se confermata al terzo grado di giudizio;

RITENUTO necessario in via generale mantenere il rispetto del piano di restituzione pluriennale fatta

salva la possibilità di valutare in contraddittorio con il soggetto Gestore ETRA SpA l'accoglimento di modesti e puntuali riequilibri, determinati da motivate e documentate esigenze degli stessi Comuni;

CONSTATATO nel merito che la straordinarietà del caso sollevato, connessa all'entità dell'anticipazione prevista ed alla dichiarazione di nulla osta all'accoglimento dell'istanza da parte di ETRA SpA, previo riconoscimento dei maggiori oneri finanziari, non comporta modifiche sostanziali all'equilibrio finanziario del Gestore;

RILEVATO che l'operazione di effettiva erogazione anticipata può determinare una modifica al piano di restituzione pluriennale delle quote da rimborsare, definito nella Deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 11/07/2008;

CONSIDERATA di ridotta entità la variazione compensativa per la quota 2016/2021 del Comune di Torreglia rispetto al piano di restituzione pluriennale già deliberato;

DATO ATTO che nel caso di effettiva erogazione anticipata resta in capo al Comune l'obbligo di provvedere al pagamento secondo scadenze degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui in essere relativi al Servizio Idrico Integrato individuati dalla Deliberazione di Assemblea n. 16 del 11/07/2008;

RITENUTO pertanto di autorizzare il rimborso anticipato da parte di ETRA SpA al Comune di Torreglia dei mutui relativi al Servizio Idrico Integrato attualmente in capo al Gestore per l'importo residuo dalla data di richiesta erogazione fino al 2021 per le rispettive posizioni debitorie individuate nella Deliberazione di Assemblea n. 16 del 11/07/2008;

DATO ATTO che la richiesta di erogazione anticipata avverrà successivamente all'esecuzione della sentenza di condanna e previa effettiva esigenza del Comune di Torreglia da comunicare al Consiglio di Bacino Brenta ed a ETRA SpA per gli adempimenti di competenza;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta del presente Decreto;

D E C R E T A

1. di autorizzare il rimborso anticipato da parte di ETRA SpA al Comune di Torreglia dei mutui relativi al Servizio Idrico Integrato attualmente in capo al Gestore per l'importo residuo dalla data di richiesta erogazione fino al 2021 per le rispettive posizioni debitorie individuate con Deliberazione di Assemblea n. 16 del 11/07/2008;
2. di subordinare l'erogazione del rimborso anticipato alla comunicazione del Comune di Torreglia dell'esecuzione della sentenza di condanna e conseguente richiesta di disporre in termini di cassa delle somme predeterminate;
3. di disporre che l'erogazione anticipata di cui sopra non comportando l'estinzione del debito fa obbligo al Comune di provvedere al pagamento secondo scadenze degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui in essere relativi al Servizio Idrico Integrato individuati dalla Deliberazione di Assemblea n. 16 del 11/07/2008;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Torreglia e al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
5. di demandare al Direttore ogni conseguente adempimento.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 02/03/2016
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani